

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
ooOoo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 169 - XXII
del 22.12.2009**

OGGETTO: Approvazione del regolamento istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.). Approvazione del Piano dei Servizi di Igiene Urbana e del relativo Piano Economico e Finanziario.

L'anno duemilanove, il giorno...**ventidue**... del mese di...**dicembre**.. nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **18,30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima convocazione**.

Alle ore **19,10** il Presidente, eseguito l'appello dei Consiglieri comunali signori:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) NARDI Stefano - <i>Sindaco</i> | 17) CARINCI Giancarlo |
| 2) AVELLI Patrizio (<i>Presidente</i>) | 18) PERCOCO Gianni |
| 3) PIETRICOLA Giuseppe (<i>V. Presidente</i>) | 19) PALMACCI Pietro |
| 5) VILLANI Domenico | 20) GOLFIERI Valerio |
| 6) FANTASIA Romano | 21) PIETRICOLA Domenico |
| 7) MASELLA Luciano | 22) MARAGONI Loreto |
| 8) ACANFORA Antonio | 23) LAURETTI Lino |
| 9) MONTI Sandro | 24) LAURETTI Alfredo |
| 10) CAIAZZO Fabio | 25) ZAPPONE Domenico |
| 10) BELLEZZA Roberto | 26) COCCIA Vincenzo |
| 11) PIETRICOLA Roberto | 27) GIULIANI Valentino |
| 12) BERNARDI Antonio | 28) DI MAURO Gino |
| 13) FRATTARELLI Biagio Gabriele | 29) LA ROCCA Giuseppe |
| 14) MASULLO Giovanni | 30) RECCHIA Vincenzo Silvino |
| 15) CICERANO Angelo | 31) MAZZUCCO Antonio Edis |
| 16) BERTI Benito Pietro | |

Risultano presenti ...26.... consiglieri.

Sono assenti i consiglieri: Berti Benito Pietro, Frattarelli Biagio Gabriele, La Rocca Giuseppe, Pietricola Domenico, Villani Domenico.

Sono presenti gli Assessori: Lauretti Francesca, Pecchia Luciano, D'Amico Gianni, Ferrari Franco, Zicchieri Francesco, Amuro Giuseppe, Longo Ezio.

Sono assenti gli Assessori: Masci Giovanni.

Partecipa alla seduta il Segretario sottoscritto.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientate (T.I.A.). Approvazione del Piano dei Servizi di Igiene Urbana e del relativo Piano Economico e Finanziario.

Il Presidente, enunciato l'oggetto posto all'ordine dei lavori, cede la parola all'Amministrazione per l'illustrazione dell'argomento.

Sindaco – Illustra ampiamente e dettagliatamente l'argomento posto all'ordine dei lavori e la relativa proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio. Giustifica la necessità e l'utilità della proposta dell'Amministrazione tesa –riferisce- a risolvere l'annoso problema del servizio raccolta rifiuti solidi urbani nella città che crea notevoli problemi ai cittadini e all'immagine della città stessa che si definisce a vocazione turistica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Nel corso dell'intervento del Sindaco è entrato in aula il consigliere Frattarelli

Di Mauro – Inizia l'intervento suggerendo all'Amministrazione alcune rettifiche alla proposta. Fa rilevare che nella sigla T.I.A. la "I" non sta a significare –come erroneamente indicato nella proposta dell'Amministrazione- la parola "Igiene", bensì "Integrata", quindi, invita a rettificare l'atto. Continua l'intervento per mettere in evidenza la sua opinione di contrarietà alla proposta dell'Amministrazione in generale, ma in modo particolare al Piano Economico e Finanziario relativo alla T.I.A. sul quale manifesta grossi dubbi principalmente perché non c'è stata la possibilità di una valutazione per comparazione con un'altra proposta visto che il tutto si è svolto non con la procedura di una regolare gara.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Nel corso dell'intervento del consigliere Di Mauro è entrato in aula il consigliere Pietricola Domenico

Bernardi – Dopo aver ricordato che il suo gruppo ha contribuito ad approvare il capitolato dell'Aspica e contribuito a costituire la società mista per l'espletamento del servizio, fa rilevare che quel servizio previsto non è mai partito nonostante il Comune abbia continuato ad sborsare grosse somme senza avere dalla controparte la corresponsione della prestazione. Poi ricorda la vicenda del Piano Santoro per il quale pone in evidenza la grande contestazione del suo gruppo perché ritenuto illegittimo. Continua l'intervento per porre in evidenza le sue opinioni di contrarietà sulla proposta dell'Amministrazione posta all'esame del Consiglio per l'approvazione.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Entrano in aula i consiglieri Villani e La Rocca

Mazzucco – Riferisce di essere stato convinto dall'intervento del Sindaco ad approvare la proposta dell'Amministrazione. Intervento che condivide pienamente. Ricorda la storia del problema della nettezza urbana a Terracina, partendo dal periodo in cui ha amministrato la città quale Sindaco, riferendo al Consiglio alcuni passaggi sull'allora gestione SLIA ed in particolare sulla gara d'appalto che il Comune espletò per l'affidamento del servizio alla SLIA. Afferma che se la T.I.A. è a vantaggio del cittadino, come è stato riferito dal Sindaco, ben venga. Critica le cose dette da Bernardi e Di Mauro che -afferma - secondo

lui non possono essere prese in considerazione. Termina affermando di esprimere un parere positivo alla proposta.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Percoco – Ricorda la storia della Terracina Ambiente affermando che sulla stessa si fecero affidamenti perché il servizio partisse ed assicurasse alla città una adeguata pulizia per renderla più accogliente e rendesse ai cittadini un più efficiente servizio. Ma tutti quei propositi e belle promesse nulla si è avverato, il problema è rimasto irrisolto, anzi, aggravato.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Sindaco – Interviene interrompendo il consigliere Percoco al quale, con il suo permesso, chiarisce alcuni aspetti in riferimento ad alcune osservazioni fatte nel corso del suo intervento.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Percoco – Riprendendo l'intervento ricorda i tre condoni TARSU che hanno permesso al Comune di introitare grosse somme. Successivamente ricorda la vicenda del Piano Santoro ed in particolare facendo riferimento e rievocando l'evento della mancanza del numero legale in quel Consiglio –in cui lui era Presidente- per mostrare che in quel delicato passaggio, che portò alla sua sfiducia, lui aveva ragione. Accusa l'Amministrazione per la carenza dei servizi alla città in particolare del servizio di igiene urbana.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Si assenta il Presidente Avelli e presiede il vice Presidente Pietricola Giuseppe

Maragoni – Apprezza gli interventi del Sindaco, di Mazzucco e di Di Mauro e non condivide quello fatto da Bernardi. E' del parere che oggi come oggi è necessario passare dalla TARSU alla T.I.A. e che l'Amministrazione su questo passaggio, che ritiene positivo e necessario, se ne assume tutte le responsabilità. Ricorda che il problema della N.U. non lo ha solo Terracina perché è un problema che tutti i Comuni hanno, in particolare quelli del centro sud e del sud. Ricorda anche lui un po' la storia della SLIA e dell'Aspica ricordando le grosse problematiche che le stesse società ed il Comune avevano e dovevano affrontare giornalmente per dare un servizio alla città. Prima di terminare preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta dell'Amministrazione.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Rientra in aula il Presidente Avelli che riassume la presidenza

Coccia - Riferisce su alcuni dubbi che riguardano l'illegittimità della delibera, in particolare l'adozione della stessa T.I.A., dopo l'abrogazione della vecchia, la riscossione diretta della tariffa da parte del Gestore e la natura della stessa tariffa. Infine entra nel merito del Piano Economico Finanziario facendo alcune considerazioni.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Golfieri – Fa riferimento ad alcuni quesiti che l'Amministrazione ha posto all'attenzione dell'ANCI che riguardavano la possibilità di instaurare la TIA e la possibilità della riscossione diretta da parte del Gestore. Sottolinea che la risposta dell'ANCI è stata affermativa. Parla dell'iniquità della Tarsu in quanto si basa solo ed esclusivamente sulla superficie dell'immobile. Termina il discorso parlando della nuova situazione politica

della maggioranza che ha permesso all'amministrazione di affrontare e risolvere diversi problemi, come quello dei Servizi Sociali.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Masella- Precisa che l'Amministrazione non può essere tacciata di superficialità rispetto al passaggio dalla Tarsù alla Tia. Riferisce che anche nelle amministrazioni precedenti ci sono stati diversi problemi per la gestione dei rifiuti. Chiede all'opposizione di collaborare con la maggioranza per deliberare un Piano dei rifiuti utile per la città.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Zappone- Sottolinea la sensibilità espressa in quest'aula dai colleghi rispetto ad una tariffa più equa e alla disponibilità di salvaguardare le fasce più deboli, ma nello stesso tempo rimarca il fatto che nel passato le scelte che l'Amministrazione ha fatto non sempre sono state conseguenti a questa sensibilità. Parla di una non progettualità dell'Amministrazione e infine si sofferma sui danni che questa amministrazione sta recando al paese e lo dimostra, secondo lui, l'aumento nella città di comitati di cittadini che danno voce a questo disagio.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Giuliani- Non è d'accordo con il consigliere Zappone sul problema dei comitati dei cittadini in quanto, secondo lui, i comitati non si possono sostituire alla politica. Afferma che bisogna che i ruoli della politica e delle realtà civili devono essere chiari e che la politica deve assumersi tutte le responsabilità che le competono.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Sindaco- Nel rispondere agli interventi effettuati dai consiglieri precisa che attraverso la Tia si sanciranno dei principi utili anche ad altre amministrazioni che verranno. Sottolinea che non è nell'interesse dell'amministrazione un aumento indiscriminato della tariffa, precisa che all'amministrazione interessa il discorso dell'equità e il dare un'autonomia finanziaria al gestore. Infine termina il discorso dando la piena disponibilità ad un confronto con tutte le categorie sociali.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Di Mauro – Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto contrario e lo giustifica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Zappone - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto contrario e lo giustifica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Bernardi - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto contrario e lo giustifica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Maragoni - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto favorevole e lo giustifica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Recchia - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto contrario e lo giustifica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Percoco - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto contrario e lo giustifica.

L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Golfieri - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto favorevole e lo giustifica.
L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Mazzucco - Per dichiarazione di voto – preannuncia il voto favorevole e lo giustifica.
L'intervento, integralmente videoregistrato, è custodito in atti.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

La proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 10 contrari (Bernardi, Recchia, Carinci, Pietricola Giuseppe, La Rocca, Zappone, Coccia, Di Mauro, Giuliani e Percoco), su 30 consiglieri presenti e votanti.

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto l'articolo 49, comma 1°, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che, prescrivendo la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 a decorrere dal 1° gennaio 1999, disponeva che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sarebbero stati coperti dai Comuni mediante l'istituzione della Tariffa;

Visto che con DPR n. 158 del 27 aprile 1999 è stato approvato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione dei componenti di costo da coprirsi mediante le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'articolo 238, comma 1, del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 che, a decorrere dalla sua entrata in vigore e salvo quanto previsto dal successivo comma 11, prevede la soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 22/97;

Visto il comma 11 dell'articolo 238 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce: *"sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*;

Visto l'articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, pubblicata in GURI n. 49 del 28 febbraio 2009, con cui è stabilito che *"ove il regolamento di cui al 6° comma dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrativa ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*;

Visto l'art. 5.2 quater della L. n. 13/2009, come modificata dal DL n. 78/09, art. 23.2, che recita *"all'art. 5, comma 2quater, del DL 30/12/2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, le parole "30 giugno 2009" sono state sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2009"*;

Considerato che è volontà del Comune di Terracina istituire la tariffa di igiene ambientale in quanto la stessa, oltre a garantire l'integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di igiene urbana, compreso il loro smaltimento e/o trattamento, prevede un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini, superando la rigidità della tassa grazie ad un sistema di calcolo basato sui componenti del nucleo familiare, per l'utenza

domestica e sul coefficiente di potenziale produzione dei rifiuti per l'utenza non domestica;

Visto che l'articolo 54 del D.lgs 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 56/98, prevede che *"i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

Rilevato che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (*Finanziaria 2007*) prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta municipale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60-VIII del 4 agosto 2005 il Comune di Terracina ha individuato la nuova forma di gestione dei servizi di igiene urbana nella S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico ex art. 113, comma 5°, n. 2) del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. bandendo, a tal fine, apposita gara di rilievo comunitario per individuare il partner privato con il quale costituire la Società stessa;

Tenuto conto che il 1° dicembre 2006 veniva costituita la Terracina Ambiente S.p.A. con la quale, in data 16 novembre 2007, è stata stipulata la convenzione di servizio per la gestione delle attività d'igiene urbana nel comprensorio comunale;

Atteso che l'articolo 5 dello statuto della Terracina Ambiente S.p.A. prevede che essa è abilitata a svolgere qualunque attività inerente alla gestione dei servizi di igiene urbana nonché ad assumere in affidamento diretto convenzioni e/o concessioni per la bollettazione e riscossione della relativa tariffa;

Visto che l'articolo 117, 3° comma del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. prevede che *"qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici"*;

Visto l'articolo 49, comma 13, del D.lgs n. 22/97 che recita: *"La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio"*;

Visto l'articolo 10 del D.P.R. n. 158/99 il quale stabilisce che: *"Il soggetto gestore provvede cella riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.

Rilevato che alla luce dei richiami normativi e statutari innanzi riportati la Terracina Ambiente S.p.A., è da considerarsi sin d'ora naturale affidataria del servizio di gestione e riscossione dell'istituenda Tariffa di igiene ambientale (TIA), previa iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, e che in vista del passaggio dal regime della TARSU a quello della TIA previsto per il 1° gennaio 2010 e salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, è necessario ed urgente incaricare la Terracina Ambiente S.p.A. di predisporre il piano industriale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana accompagnato dal correlato piano economico e finanziario (PEF). propedeutici alla definizione del montante tariffario, da consegnare entrambi entro il 30 ottobre 2009;

Ritenuto che, durante il periodo corrente tra l'adozione della presente delibera, sempre che della stessa venga confermata l'efficacia dall'entrata in vigore del disposto del citato

articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, si debba procedere all'approvazione del regolamento per la gestione della TIA e della relativa convenzione tra il Comune e la Terracina Ambiente S.p.A., nonché al graduale passaggio a quest'ultima dei dati anagrafici occorrenti alla costituzione del database delle utenze domestiche e non domestiche destinate al servizio di igiene urbana e dei connessi oneri di gestione; Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 - VIII del 30/06/09, la quale ha demandato al Consiglio l'esame e l'approvazione del Regolamento Istitutivo della T.I.A., nonché l'esame e l'approvazione del Piano dei servizi di Igiene Urbana e del relativo Piano Economico Finanziario; Ritenuto, sulla scorta, di dover dare attuazione alla volontà consiliare, come espressa nell'atto deliberativo predetto; Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione congiunta II[^] e IV[^] riunita in data 21.12.2009;

Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni espressi nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, in applicazione della Deliberazione di CC n. 67 - VIII/2009, e dato atto che ci si riserva, sin da ora, di emendare il presente provvedimento, nonché tutti gli allegati che ne formano parte integrante (Regolamento Istitutivo T.I.A., Piano dei Servizi, Piano Economico e Finanziario,) al fine di dare piena e completa attuazione al regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di prossima adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come previsto dal comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. Approvare il Regolamento di Istituzione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
2. Approvare il Piano dei Servizi di Igiene Urbana ed il relativo Piano Economico e Finanziario, come trasmesso con nota prot. n. 398 del 30/10/09, allegata al presente atto;
3. Di istituire la Tariffa di Igiene Ambientale con decorrenza 1 luglio 2010;
4. Di dare atto che il Regolamento T.I.A., che forma parte integrante del presente atto, verrà applicato dalla medesima data;
5. Affidare alla Terracina Ambiente S.p.A., nella sua qualità di Soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale, l'applicazione, la gestione e la riscossione della tariffa a norma dell'articolo 10 del D.P.R. n. 158/1999, giusto Contratto rep. 396 del 16/11/07, art. 7, previa iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;
6. Stabilire che a decorrere dal 1° luglio 2010 gli Uffici municipali ad oggi coinvolti a qualunque titolo nella gestione del sistema dei prelievi fiscali dell'ente, nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, trasferiranno alla Terracina Ambiente S.p.A. - secondo le

richieste di quest'ultima - tutti i dati anagrafici e tributari ad essa necessari per la realizzazione e la manutenzione dell'archivio dei soggetti passivi della Tariffa d'igiene ambientale e per l'attivazione e delle procedure amministrative volte all'accertamento ed all'imposizione dell'obbligazione, nonché per l'elaborazione del piano dei servizi d'igiene ambientale e del connesso Piano economico e finanziario;

7. Stabilire che, nel periodo intercorrente tra il 31/12/09 ed il 30/06/10, nelle more dell'entrata in vigore della nuova tariffa, l'Ente Comunale provvederà, attraverso gli strumenti fiscali all'uopo previsti, al recupero del gettito TARSU non ancora introitato, anche nell'ottica di un contenimento dell'imposizione nei confronti dei contribuenti, onde evitare ricadute fiscali sugli stessi, che non verranno in alcun modo gravati ulteriormente dall'applicazione della nuova tariffa;
8. Demandare alla Giunta municipale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo entro e non oltre il 31 marzo 2010;
9. Demandare alla Giunta municipale, entro e non oltre lo stesso termine, l'approvazione della convenzione tra il Comune di Terracina e la Terracina Ambiente S.p.A. inerente alla disciplina della gestione della TIA e prevedente l'istituzione di appositi strumenti di controllo in merito al livello del servizio erogato, suscettibili di risentire della percezione dell'utenza, nonché la definizione di idonee procedure di comunicazione con i cittadini finalizzate al miglioramento della qualità e della trasparenza nell'erogazione dei servizi e la determinazione dei criteri per l'applicazione di eventuali sanzioni in caso di inadempienza parziale o totale;
10. Stabilire che a decorrere dal 1° luglio 2010 i rapporti tecnico/economico/finanziari correnti tra il Comune di Terracina e la Terracina Ambiente e derivanti dalla convenzione n. 396 del 16 dicembre 2007 saranno sostituiti e regolati da quelli contenuti nella convenzione di servizio per la gestione della TIA di cui al precedente punto.

---ooOoo---

Non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine dei lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 0,15 del 23.12.2009.

---ooOoo---

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento Istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) e Piano dei Servizi di Igiene Urbana con il relativo Piano Economico e Finanziario. Esame ed approvazione.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 21-12-2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Luigi DI MAURO)




PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Terracina, 21/12/09

*per l'iscrizione nell'elenco
della Commissione 2010*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Ciro CASTALDO)



COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

INDICE DEGLI ARGOMENTI

<u>TITOLO I – NORME GENERALI.....</u>		<u>3</u>
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Definizioni.....	3
Articolo 3	Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....	7
<u>TITOLO II – PRESUPPOSTI.....</u>		<u>8</u>
Articolo 4	Presupposto ed ambito di applicazione della Tariffa.....	8
Articolo 5	Soggetti passivi.....	8
Articolo 6	Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati.....	10
Articolo 7	Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa.....	10
<u>TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....</u>		<u>12</u>
Articolo 8	Obbligazione pecuniaria.....	12
Articolo 9	Gettito della Tariffa.....	13
Articolo 10	Commisurazione della parte fissa.....	14
Articolo 11	Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 12	Classificazione dei locali e delle aree.....	15
Articolo 13	Definizione dei locali tariffabili per le utenze non domestiche.....	16
Articolo 14	Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	16
Articolo 15	Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa.....	17
Articolo 16	Facoltà di pagamento rateale. Sconti in caso di domiciliazione del debito tariffario.....	17
Articolo 17	Manifestazioni, eventi sportivi, religiosi e socio/culturali, spettacoli viaggianti.....	18
Articolo 18	Mercati.....	19
Articolo 19	Servizi per le utenze non domestiche presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali.....	19
Articolo 20	Servizi extra-Tariffa.....	19
<u>TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....</u>		<u>21</u>
Articolo 21	Comunicazione.....	21
Articolo 22	Controllo.....	21
Articolo 23	Sanzioni.....	23
Articolo 24	Interessi.....	24
Articolo 25	Riscossione coattiva.....	24
Articolo 26	Rimborsi.....	26
Articolo 27	Contenzioso.....	26
<u>TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</u>		<u>28</u>

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 28	Entrata in vigore.....	28
Articolo 29	Abrogazioni.....	28
Articolo 30	Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni.....	28
Articolo 31	Rinvio ad altre norme.....	28

TITOLO VI – ALLEGATI.....29

Articolo 32	Allegato A.....	29
Articolo 33	Allegato B - <i>TARIFFA UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA</i> -.....	31
Articolo 34	Allegato C - <i>TARIFFA UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE</i> -.....	31
Articolo 35	Allegato D - <i>TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ – PARTE FISSA</i> -.....	32
Articolo 36	Allegato E - <i>TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ – PARTE VARIABILE</i> -.....	32
Articolo 37	Allegato F - <i>TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA</i> -.....	32
Articolo 38	Allegato G - <i>TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA</i> -.....	33

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità delle disposizioni normative contenute nell'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compreso il loro smaltimento e/o trattamento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **Produttore**: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) **Conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio o dalle ordinanze comunali che disciplinano la materia;
 - e) **Gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

g) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, dell'articolo 23 del D.lgs 22/97 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 27 del 9 luglio 1998 e ss.mm.ii.

Ai sensi del presente regolamento, il Soggetto gestore è la Terracina Ambiente S.p.A;

- h) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- j) **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (*ad esempio vetro e lattine, oppure vetro, lattine e plastica*) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separate meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **Spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
- m) **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
- n) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- p) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni riportate all'articolo 183, 1° comma, lettera m) del D.lgs 152/2006;
- r) **Bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quant'altro dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- s) **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo delle fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **Combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- u) **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- v) **Compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- w) **Rifiuto organico:** rifiuto a componente organica putrescibile, ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani e costituito principalmente da scarti alimentari e di cucina tra i quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- x) **Rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) **Rifiuto secco:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- z) **Rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (*carta, vetro, metalli, plastica*) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- aa) **Combustibile da rifiuti (Cdr):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
- bb) **Combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata;
- cc) **Sottoprodotto:** le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs 152/2006 e che soddisfino tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti dalla lettera p) del medesimo comma;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- dd) **Materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D.lgs 152/2006;
- ee) **Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- ff) **Utente:** chiunque occupa, conduca o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- gg) **Utenze:** sono i luoghi e i locali privati, ovvero le aree private scoperte che non costituiscono semplice accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, soggetti alla produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii., esistenti nel comprensorio comunale di Terracina, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei condomini che usufruiscono del servizio, i centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti, o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
- hh) **Pertinenze:** ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, cioè – secondo l'unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non consistenti in opere autonome ma in una pertinenza dell'immobile già esistente; **in senso urbanistico, è pertinenza** l'opera che abbia comunque una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale: **(I)** preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio e funzionalmente ed oggettivamente destinata al suo servizio, **(II)** priva di un autonomo valore di mercato, **(III)** non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
- ii) **Utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- jj) **Utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- kk) **Utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ll) **Utenze comuni:** sono quelle che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore adoperato da più utenze;
- mm) **Parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per opere o risorse strumentali ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito ed alla tutela dell'ambiente;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- nn) **Parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base della composizione del nucleo familiare e della superficie occupata, nonché dei parametri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dal presente regolamento.

Articolo 3 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto gestore ai sensi del Testo unico in materia ambientale approvato con D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e, per le parti ancora in vigore, del D.lgs n. 22/97 e ss.mm.ii., con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo il contratto di servizio e le disposizioni municipali per la disciplina del servizio di che trattasi.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Articolo 4 Presupposto ed ambito di applicazione della Tariffa.

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, nell'ambito del comprensorio comunale, privatamente occupi, conduca o detenga locali, ovvero aree scoperte che non costituiscono semplice accessorio o pertinenza dei locali medesimi, qualunque sia l'uso a cui sono destinati.
2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tal fine, la presenza di arredo o l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, la detenzione o la conduzione dell'immobile.
3. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o multiproprietà in cui si producano rifiuti urbani o assimilati conferiti al pubblico servizio.
4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utenza, ovvero la sua temporanea sospensione nei limiti del 4° comma dell'articolo 25 del presente Regolamento, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata per la sola presenza dei presupposti di cui ai precedenti comma.
5. Il Soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta, in via principale, da coloro che occupano, conducono o detengono locali, oppure (o anche) aree scoperte operative, in cui si identificano i presupposti impositivi di cui al precedente articolo 4.
2. Il titolo dell'occupazione, conduzione o detenzione, a seconda dei casi, è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, anche se non fondato su atto scritto, nonché dalla residenza o dal domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - Per le Utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza o suo delegante, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- Per le Utenze non domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza o suo delegante, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i Comitati o Associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
 5. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
 6. Il vincolo di solidarietà di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
 7. Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento di locali ad uso abitativo rimane destinatario della tariffa, nel caso di alloggi:
 - a) Ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno;
 - b) Ceduti, con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, a conduttori che non vi abbiano stabilito la residenza;
 - c) Ceduti, per un periodo stagionale, anche senza regolare contratto di locazione.
- Nei casi sopra indicati, il Soggetto passivo è tenuto al pagamento della parte variabile della tariffa in ragione dell'effettiva consistenza del nucleo familiare a cui l'alloggio è stato ceduto.
8. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
 9. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
 10. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o a forme analoghe (*affittacamere e simili*) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. A tal fine, si precisa che i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "non domestiche".
 11. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è misurata al netto dei muri e, per le aree scoperte assoggettate a Tariffa ai sensi del presente regolamento, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi ricadono.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 6 Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati.

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il Soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali ed alle aree ad uso esclusivo.
2. In deroga al precedente comma, l'amministratore dei locali in multiproprietà, nonché di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al Soggetto gestore di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva dovuta da tutti i locali e le aree in gestione, a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.

Articolo 7 Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa.

1. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di stato esteri.
2. Non sono inoltre soggetti al pagamento della Tariffa, purché ne venga offerta idonea documentazione:
 - a) I locali che risultino inutilizzati ed inutilizzabili in quanto vuoti, chiusi e privi di allacciamento ai pubblici servizi;
 - b) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, qualora essi non producano rifiuti urbani o assimilati conferiti al pubblico servizio e quest'ultimo non venga richiesto;
 - c) Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, sempreché non siano utilizzate e risultino prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.
3. Nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché i rifiuti pericolosi.
4. Nei locali in cui si svolgono attività di falegnameria, autocarrozzeria, nonché di riparazioni meccaniche, elettriche e di pneumatici di autoveicoli, ovvero attività ambulatoriali (*studi medici, dentisti, laboratori di analisi, ecc.*), qualora vi risulti difficile determinare l'area in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e fisicamente circoscritte, il Comune di Terracina può decidere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del presente

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Regolamento, di ridurre l'importo tariffario dovuto sino ad un massimo del 10%.

5. In ogni caso, per avere diritto alla riduzione tariffaria di cui al precedente comma 4, il soggetto passivo dovrà dimostrare al Soggetto gestore, allegando la prevista documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti nelle aree esentate dalla tariffa viene eseguita a sua cura e spese in conformità della vigente normativa in materia.

BOLLE

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui, per effetto di denuncia di attivazione dell'utenza presentata ai sensi dell'articolo 20 o in seguito ad accertamento eseguito ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento, è stata effettivamente iniziata la detenzione/occupazione dell'immobile, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) Quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostra, sulla base della documentazione richiesta dal Soggetto gestore e dei riscontri da questi eventualmente eseguiti, di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree o e dei locali oltre la data indicata;
 - b) In carenza della documentazione di cui alla precedente lettera a), dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria a seguito di comunicazione dell'utente subentrato o di azione di recupero operata d'Ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) Si considera un numero di occupanti il nucleo familiare pari a n. 3 persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 20 del regolamento;
 - c) Si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (*Anagrafe Italiani residenti all'Estero*) salvo diverso riconoscimento da presentarsi a cura dell'utente.
 - d) Si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione, dai cittadini residenti nel Comune di Terracina, per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riconoscimento da presentarsi a cura dell'utente.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- e) Si considera un numero di occupanti pari al proprio nucleo anagrafico per le utenze domestiche tenute a disposizione, dai cittadini non residenti nel Comune di Terracina, per i propri usi e per quelli dei familiari.
5. L'Ufficio Anagrafe è tenuto a comunicare al Soggetto gestore, entro il 30 di ogni mese (*salvo il differimento al successivo giorno lavorativo*), le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo le modalità e le forme con esso concordate.
 6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione – quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale – siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.
 7. Nella determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso Istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
 8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (*ad esempio: modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso*), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
 9. Non si dà luogo al recupero delle somme quanto l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

Articolo 9 **Gettito della Tariffa**

1. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere, sulla base dei criteri illustrati nell'allegato A al presente Regolamento, un gettito globale idoneo alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio prodotti dal servizio di gestione dei rifiuti urbani esposto nel quadro operativo allegato al piano economico e finanziario annuale.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/99. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere e le risorse strumentali ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti ed all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione dall'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie di utenza.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e dell'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 10 Commisurazione della parte fissa.

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte fissa sarà commisurata:
 - a) Per le utenze domestiche: proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'**allegato B** che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;
 - b) Per le utenze non domestiche: proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'**allegato D** che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.
2. Il piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente determina le dotazioni standard sulla base delle quali, nell'ambito del Piano economico e finanziario annuale viene definita la parte fissa della Tariffa dovuta da ciascuna utenza.
3. Qualora l'utenza richieda un incremento delle dotazioni standard per la raccolta dei rifiuti [*contenitori, sacchetti, ecc*], essa è tenuta a corrispondere al Soggetto gestore una parte fissa proporzionale al costo dell'incremento richiesto.
4. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previo versamento della quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli e della sottoscrizione della relativa convenzione.

Articolo 11 Commisurazione della parte variabile.

1. Fino a che non saranno stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte variabile della tariffa sarà commisurata:
 - a) Per le utenze domestiche: prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività dei rifiuti per nucleo familiare, secondo le modalità di cui **all'allegato C** del presente regolamento;
 - b) Per le utenze non domestiche: in base al coefficiente di produttività annua per unità di superficie, individuato per ogni specifica categoria di attività, secondo le modalità di calcolo di cui **all'allegato E** del presente Regolamento.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 12 Classificazione dei locali e delle aree

1. Fino a che non saranno stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, si prendono a riferimento i coefficienti di cui agli **allegati F e G** al presente regolamento, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
2. Le utenze non domestiche non esattamente indicate **nell'allegato G** al presente regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli Uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli Organi competenti (*Camera di Commercio, ecc.*) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso, il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato nella visura camerale.
5. La Tariffa è unica, anche se, per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (*ad esempio: area espositiva, commerciale, deposito, ecc.*) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (*ad es: albergo con ristorante*); viceversa le tariffe saranno distinte, nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale, i locali o le aree scoperte produttive pertinenti o ad esso accessorie, anche se separati dal bene principale ma con esso in oggettivo rapporto funzionale.
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva per finalità produttive, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
8. Gli esercenti attività economiche possono chiedere che i locali e le aree utilizzate siano ammesse ad una categoria diversa da quella individuata **nell'allegato G**, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindaca-

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

bile del Soggetto gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Articolo 13 Definizione dei locali tariffabili per le utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
2. Ai fini del precedente comma, sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 14 Tariffe per particolari condizioni d'uso.

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) Del 10% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla Legislazione generale e speciale in materia;
 - b) Del 5% per le utenze domestiche che, utilizzando idonea attrezzatura nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Soggetto gestore, procedono al recupero della sola frazione vegetale con produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla Legislazione generale e speciale in materia.

Nei casi di cui sopra l'Utente dovrà restituire al Soggetto gestore le attrezzature fisse e/o consumabili per la raccolta ed il conferimento della frazione organica.
 - c) Del 30% per le Utenze di cui all'articolo 8, 4° comma, lettere c), d) ed e), salvo che l'occupazione duri più di 180 giorni all'anno.
2. Le riduzioni della Tariffa di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore, ed hanno effetto dal mese successivo alla data in cui viene presentata la comunicazione.
3. Gli utenti sono tenuti a dimostrare l'esistenza e a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 15 Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa.

1. Il Comune di Terracina, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, o in esecuzione di norme di Legge (cfr: art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito in legge n. 31 del 28/02/2008, riguardante le Istituzioni scolastiche statali), ha facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il Comune, entro i trenta giorni precedenti la scadenza annuale fissata per il deposito del nuovo Piano economico e finanziario, dovrà comunicare al Soggetto gestore le generalità delle utenze surrogate e l'entità delle agevolazioni/esenzioni concesse.
3. In sede di prima applicazione della TIA, il Comune di Terracina dovrà fornire al Soggetto gestore la distinta delle utenze agevolate o esentate ai sensi del primo comma del presente articolo, entro e non oltre il 15 gennaio 2010 al fine di prevenire l'addebito delle fatture nei loro confronti.
4. Ricevuto l'elenco di cui al precedente comma, il Soggetto gestore richiederà al Comune di Terracina il pagamento dei costi fissi e variabili dei servizi prestati alle utenze agevolate o esentate ai sensi del primo comma del presente articolo, nonché - qualora venisse superato il termine di cui al precedente comma 3 - delle maggiori spese incontrate per lo sgravio delle fatture eventualmente inoltrate alle anzidette utenze e per la ri-fatturazione della TIA nei confronti del Comune.
5. Il Comune di Terracina eseguirà il pagamento delle fatture inerenti alla Tariffa nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 16 Facoltà di pagamento rateale. Sconti in caso di domiciliazione del debito tariffario.

1. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto all'originaria scadenza è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi di temporanea difficoltà dichiarata e documentata da parte dell'utente stesso a far fronte regolarmente ai pagamenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma è facoltà del Soggetto Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 2%, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a euro 15,00.
3. Per importi fatturati superiori a euro 10.000,00, il Soggetto Gestore, ai fini della concessione delle dilazioni richieste, ha facoltà di richiedere la prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
4. I pagamenti delle singole rate dovranno in ogni caso essere effettuati alle scadenze previste nell'atto di concessione del beneficio, secondo le precise indicazioni fornite dal Soggetto gestore, pena la sospen-

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

sione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al presente regolamento, salve – in ogni caso – le sanzioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

5. Il Soggetto gestore, riconoscerà uno sconto tariffario pari al 10% annuo sulla parte variabile della Tariffa alle Utenze che dimostrino di aver provveduto, attraverso R.I.D. o similari, alla domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti da esse dovuti, ovvero che abbiano provveduto al pagamento dell'intera Tariffa, in un'unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.
6. La copertura finanziaria dello sconto riconosciuto alle Utenze, nei casi di cui al precedente comma, verrà assicurata, dal Soggetto gestore, attraverso le poste destinate a coprire il rischio di insoluti tariffari iscritti annualmente nel Piano economico e finanziario approvato dall'Ente.
7. Nell'ipotesi di cui al 5° comma del presente articolo, purché i pagamenti dovuti dall'Utente vadano tutti a buon fine, il Soggetto gestore provvederà ad emettere nota di credito a favore del cliente stesso entro il 30° giorno successivo all'estinzione del debito. In alternativa, il Soggetto gestore dovrà tenere conto del beneficio acquisito dal cliente riducendo proporzionalmente l'importo della Tariffa da questi dovuto per l'anno successivo.

Articolo 17 Manifestazioni, eventi sportivi, religiosi e socio/culturali, spettacoli viaggianti.

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per le occupazioni e condizioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili), e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio/culturali, la cui produzione di rifiuti è temporanea e variabile in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero la quantità di rifiuti prodotta in ragione del numero dei partecipanti.
2. La tariffa è commisurata ai costi di gestione fissi e variabili riportati nel piano di sviluppo dei servizi di igiene ambientale approvato dal Comune di Terracina (*comprensivi della fornitura di un Kit standard di contenitori per la raccolta differenziata*), in ragione della quantità delle risorse impiegate, del tempo occorrente all'esecuzione del servizio e degli oneri di smaltimento/trattamento dei rifiuti.
3. La tariffa è dovuta dalla Persona fisica o giuridica che ha organizzato l'evento che, ai fini del presente articolo, assume la veste di Responsabile della manifestazione stessa.
4. Il Soggetto gestore potrà richiedere al Responsabile della manifestazione il versamento di un importo, pari ad almeno il doppio della tariffa preventivata, ovvero una polizza fideiussoria di pari ammontare, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si provvederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

5. Il rilascio da parte del Comune di Terracina delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni e/o all'occupazione del suolo pubblico, è subordinato alla verifica del versamento al Soggetto gestore dell'acconto di cui al precedente comma 4.

Articolo 18 Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, quali mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dal Comune di Terracina, il quale provvederà a recuperare la somma contestualmente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio dell'attività.
2. Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'articolo 15 del presente regolamento, il Comune è soggetto passivo, in qualità di gestore del mercato o altra attività ricorrente, in nome e per conto di tutte le singole utenze servite.
3. Ai fini della determinazione della tariffa da applicare agli esercenti di cui al 1° comma del presente articolo, il Comune potrà utilizzare, per ciascuna categoria di utenza non domestica i coefficienti presuntivi di produzione rifiuti approvati con il presente Regolamento.

Articolo 19 Servizi per le utenze non domestiche presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali.

1. Il servizio di gestione dei rifiuti differenziati urbani ed assimilati agli urbani presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali eseguito esclusivamente, tramite conferimento diretto dall'utenza non domestica, viene determinata annualmente previa convenzione il cui corrispettivo viene commisurato ai costi fissi e variabili del servizio stesso in ragione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
2. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dalla stipula della convenzione con il Soggetto gestore.
3. Per autorizzazioni *una tantum*, che avranno durata minima pari ad un mese, il pagamento della Tariffa sarà commisurato all'importo annuo della Tariffa di cui al precedente comma, riportata in dodicesimi mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Articolo 20 Servizi extra-Tariffa.

1. Il Soggetto gestore potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi relativi

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative contenute nell'articolo 49 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e ss.mm.ii.

- Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
- a) La riconsegna di nuove dotazioni strumentali al deposito dei rifiuti dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - b) La fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile, per quella organica e per le restanti frazioni differenziate oltre la quantità massima annua stabilita dal Piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente;
 - c) Il lavaggio dei contenitori domestici forniti in dotazione per le diverse frazioni di rifiuti urbani;
 - d) Tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche così come individuate nel Piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente.
 - e) E' demandata al Soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
 - f) E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi extra-tariffa.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 21 Comunicazione

1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali od aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi stessi per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la regolare compilazione di appositi modelli messi a disposizione al Soggetto gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo di arrivo agli Uffici del Soggetto gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore di presentare al Soggetto gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa e deve contestualmente segnalare gli estremi dell'avvenuta iscrizione o variazione, a mezzo telefax, al Soggetto gestore. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Articolo 22 Controllo

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

1. Il Soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente articolo 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo 20.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nelle forme maggiormente efficaci ed opportune mediante personale proprio o da esso delegato, con facoltà di avvalersi – sulla base di appositi accordi tecnico/economici con il Comune di Terracina - anche della Polizia Municipale.
3. Sono inoltre previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
4. Il Soggetto gestore, qualora il Comune di Terracina abbia adottato i competenti provvedimenti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3/bis, della Legge Regionale del Lazio n. 27/1998 e ss.mm.ii., compie anche attività di vigilanza e di accertamento di eventuali violazioni alle norme e/o ai regolamenti in materia di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto gestore effettua apposita comunicazione dall'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare d'ufficio nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha facoltà di:
 - a) Rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali e delle aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) Utilizzare gli atti e le banche dati legittimamente in possesso del Comune di Terracina e, previ accordi ed intese, dagli enti erogatori di servizi a rete;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- c) Richiedere ad uffici pubblici, o ad enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto gestore sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli articoli 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Articolo 23 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs n. 22/97 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 e ss.mm.ii., o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, di modifica della legge n. 267 del 18/08/2000, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689, con le seguenti sanzioni:
- a) L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata; ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del 1° comma del presente articolo;
- b) L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetto all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza.	€ 26,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche.	€ 50,00	€ 500,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle non utenze domestiche.	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione.	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa.	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione da parte dell'utente del venir meno delle condizioni postulate dal riconoscimento delle riduzioni o esenzioni dalla Tariffa.	Dal 50% dell'importo ridotto o esentato	Al 100% dell'importo ridotto o esentato

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe del Comune, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 24 Interessi.

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale, oppure negli altri luoghi eventualmente indicati dal Soggetto gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per le attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - a) Per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - b) Per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.lgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;

Articolo 25 Riscossione coattiva.

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49, commi 9, 13 e 15 del D.lgs 22 del 5 febbraio 1997 e ss.mm.ii.;
2. L'obbligazione pecuniaria si protrae nei 5 (cinque) anni successivi alla sua decorrenza.
3. E' facoltà del Soggetto gestore la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della Tariffa. L'ammontare della Tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in almeno due rate, salvo per gli importi inferiori a:
 - a) € 100,00 (cento) per le utenze domestiche;

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

- b) € 500,00 (cinquecento) per le utenze non domestiche,
i quali saranno pagati in un'unica soluzione.
4. Salvo diverse esigenze motivate, la distanza tra la scadenza delle due rate della medesima fattura deve essere almeno pari a 60 giorni.
 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
 6. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente bolletta, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in un'unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
 7. Si potrà procedere all'addebito della Tariffa in un'unica rata:
 - a) In caso di emissione della fattura riferita al solo conguaglio del periodo precedente;
 - b) In caso di emissione della fattura riferita al solo acconto, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto;
 - c) In caso di emissione della fattura riferita, sia al conguaglio del periodo precedente, sia all'acconto del periodo successivo, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto.
 8. Il Soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639, oppure mediante ruoli.
 9. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
 10. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
 11. E' istituito il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti ed il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti stessi dal presente Regolamento.
 12. L'importo del deposito di cui al precedente comma è, di norma, pari al 10% del valore del servizio fatturato al singolo Utente e viene prestato, mediante assegno circolare o fideiussione bancaria, nelle forme e con le modalità indicate dal Soggetto gestore.
 13. Il Gestore del servizio, in presenza di motivate esigenze di autotutela può incrementare il deposito di cui al precedente comma di un ulteriore 10%; inoltre può liberamente escuterlo, nell'imminenza della

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

chiusura dell'esercizio annuale, qualora l'interessato abbia omissso o ritardato il pagamento dovuto, senza pregiudizio di quanto previsto dai precedenti articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

14. Nel caso in cui la cauzione venga parzialmente o totalmente escussa, l'utente dovrà reintegrarla entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta del Soggetto gestore.
15. La cauzione deve essere prestata, dagli utenti non domestici, all'atto dell'attivazione (*spontanea o d'ufficio*) del servizio o della comunicazione di variazione degli elementi che determinano l'ammontare della Tariffa e sarà restituita all'atto della comunicazione di cessazione dell'utenza, purché risultante effettiva a seguito dagli accertamenti eseguiti dal Soggetto gestore.

Articolo 26 Rimborsi.

1. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto il Soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel Comune di Terracina, il Soggetto gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti che abbiano comunicato la cessazione o la variazione del numero dei componenti mediante conguaglio da effettuarsi, se possibile, nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso da spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto alle utenze, a valere sulla parte variabile della tariffa ed a conguaglio sulla successiva fatturazione annuale o infra-annuale, un rimborso proporzionale al minor costo sostenuto dal Soggetto gestore durante il periodo di sospensione al netto dei maggiori oneri da sostenuti per la pronta normalizzazione del servizio stesso al termine del periodo anzidetto.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 27 Contenzioso.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

1. L'organo giudiziario competente a conoscere dei ricorsi inerenti all'applicazione della Tariffa è la Commissione provinciale Tributaria.

BOLLE

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Articolo 29 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate dal Comune di Terracina per l'applicazione della T.A.R.S.U, fatti salvi gli effetti ancora dispiegati da tali provvedimenti.

Articolo 30 Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito al suo Amministratore a seguito di semplice richiesta scritta.

Articolo 31 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.lgs n. 22/97 e nel D.P.R. 158/99 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla legislazione vigente nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

TITOLO VI – ALLEGATI

Articolo 32 Allegato A

A) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

- $\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + Ck_n$;
- ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;
- CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;
- CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- CK_n = costi d'uso del capitale, relativi all'anno di riferimento.

B) DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata;
- Costi comuni CC;
- Costi d'uso del capitale CK.

C) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL);
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT);
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

D) ALTRI COSTI (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a:

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

E) COSTI COMUNI (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC);
- Costi generali di gestione (CGG);
- Costi comuni diversi (CCD)

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

F) COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito.

$(Ck_n - Amm_n + Acc_n + R_n)$.

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n)$ ove:

r_n = il tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

G) CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile:

$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$

G.1) PARTE FISSA

La parte Fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

G.2) PARTE VARIABILE

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 33 Allegato B - TARIFFA UTENZA DOMESTICA - PARTE FISSA -

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile, occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Soggetto gestore del servizio fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

La quota fissa è pertanto ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento K_n, con la seguente formula:

$TFd(n, S_r) = Q_{uf} \cdot S_r \cdot K_n(n)$, dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a S_r mentre Q_{uf} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

Articolo 34 Allegato C - TARIFFA UTENZA DOMESTICA - PARTE VARIABILE -

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg., prodotta da ciascun'utenza.

Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4,2 dell'allegato 1 ai D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento K_b per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u,$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, C_u il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da queste ultime. Q_{uv} è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento

K_b:

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum N(n) \cdot K_b(n)$$

con Q_{tot} quantità totale rifiuti $N(n)$ numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare $K_b(n)$ coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 35 Allegato D - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ - PARTE FISSA -

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali indicati nell'apposita tabella di appendice. La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la: $TF_{nd}(ap, Sr) = Q_{uap} \cdot Sr \cdot Kc\{ap}$ dove $TF_{nd}(ap, Sr)$ è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sr*; Q_{uap} è la quota unitaria in €/m determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; *Sr*, la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e *KC* il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

Articolo 36 Allegato E - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ - PARTE VARIABILE -

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione: $TV_{nd}(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot Kd(ap)$.

Dove con $TV_{nd}(ap, Sr)$ è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sr*, con *Cu* il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con $Kd(ap)$ il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m². (Vedi tabella di appendice).

Articolo 37 Allegato F - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA -

Numero dei Componenti Familiari	Ka: coefficiente di adattamento per Fa superficie e numero componenti del nucleo Familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,86	
2	0,94	
3	1,02	
4	1,1	
5	1,17	
6	1,23	
Oltre 6	1,23	

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Articolo 38 Allegato G - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA -

Tipologia attività	Kc	Kd
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto		
Cinematografi e teatri		
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta		
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
Stabilimenti balneari, terme e simili		
Esposizioni autosaloni		
Alberghi con ristorazione		
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere		
Case di cura e riposo, carceri, collegi		
Ospedali		
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,		
Banche ed istituti di credito		
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
Edicola, tabaccaio, farmacia		
Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti		
Banchi di mercato di beni durevoli		
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista		
Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio		
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista		
Attività industriali con stabilimenti di produzione		
Attività artigianali di produzione di beni specifici		
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
Mense, amburgherie, birrerie		
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie		
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari		
Piurificanze alimentari e miste		
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio.		
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini		

COMUNE DI TERRACINA (LT)

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa (Tia)

Banchi di mercato di generi alimentari		
Discoteche, night club, sala giochi		

^^*^*^*^*^*^*

BOLLA

IL PRESIDENTE
P. Avelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. C. Castaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 DIC. 2009

Terracina, 23 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Enrico Grossi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. C. Castaldo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8 GEN. 2010

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, 8 GEN. 2010

per **IL SEGRETARIO COMUNALE**

l'incaricato **ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO**
L. L'Aurora

